

Cartella di pagamento. La Ctp di Milano sul contribuente che non attiva la casella

Niente Pec? Notifica in Camera di commercio

Massimo Romeo

■ Nei casi in cui il concessionario della riscossione sia impossibilitato a notificare la cartella di pagamento tramite posta certificata (Pec) per impossibilità di rinvenire nell'Ini-Pec alcun indirizzo valido e attivo del contribuente che ne è obbligato, è legittima la notifica dell'atto esattivo attraverso il deposito telematico presso gli uffici della Camera di commercio e la conseguente pubblicazione dell'avviso di deposito sul sito di Infocamere. A precisarlo è la sentenza della Ctp Milano 6464 del 21 novembre 2017 (presidente Duchi, relatore Chiametti).

La vicenda

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici riguardava l'impugnazione da parte di un contribuente, esercente l'attività di promotore finanziario, di una cartella di pagamento relativa ad Irap.

Il ricorrente riteneva che non fosse dovuta l'imposta per l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in quanto l'attività era svolta senza l'ausilio di alcun collaboratore, in assenza di beni strumentali rilevanti, dimostrata dall'esiguità degli ammortamenti, nonché ritenendo di inquadrare la sua attività quale ausiliaria al commercio e pertanto da non assog-

gettare al tributo in modo automatico. L'ufficio in via preliminare eccepiva la tardività dell'impugnazione in quanto la notifica dell'atto opposto era stata effettuata ex articolo 26, comma 2, del Dpr 602/1973 mediante l'affissione telematica presso la Camera di commercio.

La sentenza

Il collegio lombardo considera dirimente l'eccezione preliminare dichiarando l'inammissibilità del ricorso per tardività e ripercorrendo in modo dettagliato la disciplina - come recentemente modificata - dell'articolo 26 sull'attività

di notifica degli atti emessi dall'agente della riscossione. In particolare, ricorda come nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene solo con tali modalità all'indirizzo risultante dall'indice Ini-Pec. «Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa (Infocamere) dandone notizia al desti-

In sintesi

01 | LA DECISIONE

La Ctp ricorda come per imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica degli atti dell'agente della riscossione avviene via Pec o se l'indirizzo non è valido o attivo o se la casella è satura la notifica avviene tramite affissione telematica presso la Camera di commercio. Quindi tali soggetti sono obbligati a dotarsi di Pec

02 | L'EFFETTO

Nel caso specifico l'impugnazione del ricorrente era risultata tardiva

natario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente di riscossione; analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio».

Richiamato il dettato normativo i giudici lo considerano applicabile al caso in esame in quanto all'agente della riscossione, pur avendo il contribuente un obbligo di legge, non era stato possibile rinvenire nell'Ini-Pec alcun indirizzo valido e attivo. Pertanto l'impugnazione era tardiva in quanto, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, la notifica si perfeziona il 10° giorno successiva dalla spedizione della raccomandata indipendentemente dal buon esito.